

## **Nuova circolare sul collocamento fuori del ruolo organico dei magistrati.**

*(Circolare n. P-15972 del 20 luglio 2000 e successive modifiche al 4 giugno 2003)*

Il Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 19 luglio 2000, ha approvato la seguente deliberazione:

### **RELAZIONE**

L'intervento del Consiglio superiore della magistratura sulla disciplina del collocamento dei magistrati fuori del ruolo organico risale al 23 marzo 1994, data in cui è stata approvata la vigente circolare in materia che, nel corso degli anni, è rimasta sostanzialmente immutata.

Le ragioni di quella presa di posizione possono individuarsi, ad una prima lettura del testo del documento, da un lato, nell'intensificarsi di previsioni normative volte a consentire a varie istituzioni di avvalersi dell'opera professionale dei magistrati, dall'altro, nella esigenza di valorizzare le prerogative costituzionali dell'organo di autogoverno nel momento della valutazione del necessario parametro della insussistenza di gravi esigenze di servizio.

Sotto il primo profilo, vengono in considerazione gli interessi di enti ed organi dell'apparato statale, comunitario ed internazionale che richiedono l'utilizzazione del personale della magistratura ordinaria, verosimilmente per il livello di professionalità e per le garanzie di indipendenza che gli appartenenti all'ordine giudiziario sono in grado di offrire.

La verifica delle esigenze di servizio deve riguardare, sotto altro profilo, non soltanto le necessità del singolo ufficio cui appartiene il magistrato richiesto, ma deve considerarsi estesa all'insieme delle esigenze dell'amministrazione della giustizia, quali ricavabili dalla lettura complessiva del dettato costituzionale.

Con l'approvazione della circolare del 1994, il Consiglio ritiene di dover intervenire segnalando con preoccupazione *“il numero crescente dei magistrati collocati fuori ruolo, la durata inaccettabile di alcune situazioni, la precoce sottrazione di non pochi magistrati all'esercizio delle funzioni giudiziarie, la reiterazione degli incarichi comportanti il collocamento fuori ruolo, con la creazione di vere e proprie carriere parallele, e, da ultimo, la sempre più ricorrente destinazione di magistrati a compiti distanti dalla loro specifica professionalità che possono determinare una dispersione della stessa”*.

La formulazione, da parte del Consiglio, di limiti piuttosto rigorosi in tema di collocamento fuori ruolo, anche in relazione alla complessiva durata massima del periodo, prende l'avvio, in tale prospettiva, da una forte sottolineatura del concetto di *“gravi esigenze di servizio”* che, nella interpretazione adottata dalla circolare del 1994, assume contenuti particolari.

In relazione alla dimensione del ruolo organico della magistratura, definita rigidamente dalla legge come misura necessaria all'amministrazione della giustizia, si afferma, in primo luogo, l'esistenza di un interesse grave del Consiglio nel contenere la sottrazione di magistrati all'esercizio delle funzioni giudiziarie. La complessa e dispendiosa attività di formazione professionale dei magistrati suggerisce, inoltre, che le varie professionalità non vadano disperse indefinitamente in attività che, per quanto rilevanti, non sono quelle per le quali la professionalità è stata costruita. La salvaguardia della indipendenza di giudizio dei magistrati, realizzata anche attraverso una prudente distanza da ogni forma di condizionamento psicologico, di sottile soggezione e di influenza per quanto lieve, induce, infine, il Consiglio a valorizzare, come proprio grave interesse quello di evitare il più possibile tali condizionamenti, impedendo un consolidarsi degli stessi a causa di permanenze fuori ruolo troppo estese.

L'interpretazione delle disposizioni contenute nella richiamata circolare e la loro concreta applicazione non possono prescindere, tuttavia, da un indispensabile riferimento al momento storico in cui le stesse sono state adottate dal Consiglio. In tal senso, si è, di recente, espresso l'Ufficio Studi che ha ritenuto di tracciare un dettagliato quadro della evoluzione normativa in materia, con particolare riguardo sia alla normativa comunitaria ed internazionale *“che ha visto l'istituzione di organismi e servizi di natura giurisdizionale o paragiurisdizionale”*, sia alle norme interne che hanno introdotto *“autorità di garanzia con competenze di controllo e giustiziali, in cui risulta sempre più richiesto l'apporto di magistrati”*, in virtù della loro specifica competenza tecnica e delle particolari doti di autonomia ed imparzialità che caratterizza il loro impegno professionale.

Si deve, poi, considerare che con il D.L.vo 30 luglio 1999 n. 300, che ha riformato l'organizzazione del Governo dettando, quindi, nuovi profili organizzatori del Ministero della giustizia, si è stabilito un limite massimo di magistrati collocabili fuori ruolo presso il Ministero pari a 50 unità, cui debbono aggiungersi le 20 unità assegnate all'Ispettorato generale.

Le innovazioni legislative sopra ricordate ed una adeguata valorizzazione della funzione stessa del collocamento fuori ruolo, *“che presuppone e disegna un legame di collaborazione tra i diversi enti ed organi che compongono l'apparato statale, in vista della soddisfazione di esigenze di collegamento e di funzionalità dello stesso”*, già, del resto, tenute presenti dal Consiglio in sede di applicazione concreta dei principi ispiratori della vigente circolare, suggeriscono di procedere ad una approfondita revisione delle direttive emanate nel 1994, al fine di armonizzarle con il mutato orizzonte di riferimento.

Significativo, al riguardo, il richiamo, operato nel citato parere dell'Ufficio Studi, al criterio della effettività, inteso come canone interpretativo che fornisce l'occasione per verificare la reale vigenza di una disposizione. Si è osservato, invero, come il Consiglio in numerose occasioni abbia consapevolmente "contravvenuto" ai principi direttivi contenuti nella circolare, autorizzando ad esempio, lo svolgimento di incarichi che presupponevano una permanenza fuori ruolo del magistrato interessato oltre il limite decennale, *“con ciò dimostrando di reputare tale limite non tassativo ma derogabile”*.

Il superamento della vigente circolare si colloca, inoltre, in una prospettiva di riconsiderazione critica di quella che è stata definita l'irrazionalità della disciplina del ruolo organico della magistratura secondo la quale una quota dei posti di pianta organica previsti dalla legge per gli uffici giudiziari risulta, per legge, impossibile da coprire. Una ragionevole soluzione sembra emergere dalla presentazione del disegno di legge di iniziativa governativa del 23 marzo 2000 che contiene una specifica individuazione, all'interno del ruolo della magistratura, di una "posta" fissa, comprendente il numero dei magistrati fuori ruolo presso il Consiglio Superiore della Magistratura ed il Ministero della giustizia, nonché il numero dei magistrati collocabili fuori ruolo sulla base di espressa previsione legislativa da adibire alla Corte costituzionale, alla Presidenza della Repubblica, al Gabinetto del Ministro della giustizia e presso altre amministrazioni, organismi o autorità, per le quali la legge consenta la presenza di un magistrato ordinario.

Passando ad illustrare le principali innovazioni contenute nella nuova circolare proposta, si deve sottolineare come al **punto 1** si sia voluto affermare un principio di carattere generale secondo il quale chiunque svolga funzioni giurisdizionali o, più in generale, giudiziarie non è soggetto alla disciplina dettata per i collocamenti fuori ruolo, anche se tali funzioni vengano esercitate al di fuori dell'ambito degli uffici giudiziari previsti dalle norme di ordinamento giudiziario, a favore di un ente o di un organismo internazionale. Assumono rilievo, in tale prospettiva, gli incarichi affidati ai magistrati quali componenti di Tribunali internazionali, ovvero di Corti di giustizia, con l'attribuzione di compiti sia di giudice sia di pubblico ministero. Si vuole, in sostanza, escludere che detti incarichi presso organismi internazionali di giustizia, pur conferiti previa delibera del Consiglio, siano sottoposti alla disciplina dei collocamenti fuori ruolo, per la semplice ragione che la partecipazione italiana ad enti di giurisdizione sovranazionale corrisponde ad un preminente interesse della giurisdizione stessa che non può e non deve essere valutato in termini di un rapporto di leale collaborazione.

La disposizione contenuta al **punto 2** riprende sostanzialmente un'indicazione già presente nella circolare del 1994, richiedendo che i compiti e le funzioni per le quali è possibile un collocamento fuori ruolo siano espressamente previsti dalla legge, ribadendo, così, il precedente riferimento anche ad altre fonti primarie. Al fine di evitare possibili equivoci, si sono individuate come fonti di un provvedimento autorizzatorio del Consiglio anche le norme emanate dai competenti organismi dell'Unione Europea.

Le preoccupazioni già espresse dal Consiglio nell'ambito della circolare del 1994 in ordine alla inopportunità di sottrarre i magistrati dalla giurisdizione nei primi anni della carriera sia per non disperdere, precocemente, una capacità professionale appena in formazione, sia per più generali esigenze di stabilità di permanenza negli uffici, inducono a ribadire nel **punto 3** della nuova circolare quanto già contenuto nella precedente. I collocamenti fuori ruolo non possono, pertanto, essere autorizzati prima di cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie, né, in linea generale, per un periodo di tempo superiore ai cinque anni.

Si sottolinea qui con maggiore determinazione il principio, già presente in maniera più sfumata nella circolare vigente, secondo cui un nuovo collocamento fuori ruolo non può essere autorizzato se prima l'interessato non sia rimasto in ruolo per un periodo di almeno cinque anni.

E' prevista, tuttavia, la possibilità di un nuovo provvedimento di collocamento fuori ruolo per chi, senza soluzione di continuità, richieda di rimanere in tale situazione pur modificando le proprie attribuzioni e l'ente conferente. In tali ipotesi, al fine di rendere effettiva la norma sul limite temporale dei cinque anni, viene, peraltro, stabilito un particolare meccanismo di controllo meglio descritto al successivo punto 5.

Le prescrizioni in tema di durata massima del collocamento fuori ruolo vengono riprese dal testo della vigente circolare, pur con le precisazioni e le deroghe del successivo punto 4; si prevede, infatti, che la durata complessiva del periodo fuori ruolo non possa eccedere un tempo che, nell'arco del servizio, superi i dieci anni.

Si chiarisce, poi, in linea con il testo vigente, che i periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio si considerano a tutti gli effetti equiparati all'esercizio effettivo di funzioni giudiziarie.

Con una significativa innovazione, anche al fine di evitare difformità interpretative che possono pregiudicare la leale collaborazione del Consiglio con altre istituzioni dello Stato di particolare rilevanza, si prevede la possibilità di derogare ai limiti temporali previsti nel punto 3, rispettivamente di cinque e di dieci anni. Secondo la formulazione del **punto 4** del nuovo testo proposto, il possibile superamento dei limiti temporali riguarda i compiti e le funzioni da svolgere presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, limitatamente alle posizioni amministrative apicali ed agli assistenti di studio, le Autorità di Garanzia a prevalente carattere para-giurisdizionale e preposte alla tutela di diritti fondamentali, gli organismi internazionali, il Ministero della giustizia, limitatamente alle posizioni apicali e tutti i casi in cui la legge stabilisca espressamente una durata minima dell'incarico superiore ai cinque anni.

Deve osservarsi, invero, come, soprattutto in relazione alle funzioni sopra specificate, il provvedimento autorizzatorio del Consiglio non possa essere inteso come mero nulla osta all'esercizio da parte del magistrato di un'attività non strettamente giudiziaria, ma rappresenti un atto di grande responsabilità istituzionale che non tollera l'apposizione di vincoli temporali troppo rigidi. Il particolare rilievo che presso tali enti assume l'aspetto fiduciario della collaborazione dei magistrati collocati fuori ruolo, per lo svolgimento di funzioni che rientrano tra i compiti costituzionali degli stessi, non sembra possa conciliarsi con il rispetto di limiti temporali di permanenza che il Consiglio ha stabilito in via generale e che, in tali particolari ipotesi, ha ritenuto consapevolmente, autorizzando il collocamento fuori ruolo, di superare.

Si è tenuto conto, al riguardo, dell'ampio dibattito dottrinale sulle Autorità di garanzia che aveva trovato un'eco significativa nel testo predisposto dalla Commissione Bicamerale. La difficoltà di inquadramento sistematico che caratterizza tali enti, anche in relazione alla molteplicità delle funzioni (para-giurisdizionali, amministrative ed anche di tipo normativo), suggerisce di privilegiare, ai fini di un rapporto di collaborazione con la magistratura e con il suo organo di autogoverno, quelle Autorità incaricate di svolgere compiti di prevalente carattere para-giurisdizionale per la tutela dei diritti fondamentali di libertà garantiti dalla Costituzione. Si può ricordare, a mero titolo di esempio, l'Autorità del garante per la protezione dei dati personali (legge 31 dicembre 1996 n. 675) o la Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici (legge 12 giugno 1990 n. 146).

Per la individuazione delle posizioni apicali presso il Ministero della giustizia, si fa riferimento al già citato provvedimento di riforma adottato con D.L.vo n. 300 del 1999.

Non si può non tener conto, in questa sede, relativamente agli incarichi all'estero presso organismi internazionali di qualsiasi natura, delle precise raccomandazioni del Ministro della giustizia On. Piero Fassino che, nel suo intervento alla seduta del Consiglio superiore della magistratura del 7 giugno 2000, ha sottolineato come la mancanza di continuità in tale settore *“avrebbe anche il costo aggiuntivo di una caduta di credibilità internazionale del nostro paese”*.

Il riferimento ai casi in cui la legge stabilisce espressamente una durata minima nell'incarico superiore ai cinque anni rappresenta, nella prospettiva della proposta, una norma di chiusura o di salvaguardia diretta a tutelare situazioni, allo stato, non previste né prevedibili ma, comunque, idonee, in caso di conferma per un medesimo periodo, a sfondare il tetto dei dieci anni.

A maggior garanzia del fondamentale diritto di elettorato passivo, riconosciuto dalla Costituzione, si è precisato nell'ultimo capoverso del punto 4 che, ai fini della verifica dei limiti temporali previsti dal punto 3, non debbano essere considerati i periodi trascorsi dal magistrato collocato fuori ruolo in virtù di mandato elettorale nell'ambito del Parlamento nazionale ed Europeo, ovvero, come componente del Consiglio Superiore della Magistratura.

La disposizione contenuta nel **punto 5** riprende la disciplina già tratteggiata sub punto 3, laddove prevede che al magistrato che si trovi in posizione di fuori ruolo, per il quale venga avanzata una nuova richiesta per l'espletamento, senza soluzione di continuità, di funzioni diverse da svolgere sempre fuori ruolo, l'autorizzazione di cui alla presente circolare non può essere concessa per un periodo che, sommato a quello in precedenza trascorso fuori ruolo, superi il limite dei cinque anni. La previsione tende, quindi, a garantire che il limite di permanenza fuori ruolo, stabilito in via ordinaria in cinque anni dal punto 3, sia sempre rispettato, pur in presenza di una successione di incarichi fuori ruolo non collegata ad un periodo di effettivo rientro in ruolo. Nell'ipotesi in cui, viceversa, vi sia stata l'interruzione prevista, che già nel disegno della circolare del 1994 aveva l'obiettivo di impedire *“la creazione di vere e proprie carriere parallele”*, riprende vigore il limite decennale stabilito per la durata complessiva del periodo di fuori ruolo. La particolare disciplina prevista dal punto 4 per le funzioni da svolgere presso gli enti di particolare rilievo costituzionale e gli organismi internazionali, che consente il superamento dei limiti temporali, rimane al di fuori della

previsione di cui al ricordato punto 5.

La complessa previsione contenuta nella circolare vigente delle modalità con le quali deve avvenire il rientro in ruolo e le constatate difficoltà applicative, suggeriscono di dettare al riguardo una norma di carattere generale, **punto 6**, per effetto della quale le istituzioni e gli enti interessati devono essere preavvertiti della scadenza del collocamento fuori ruolo dei magistrati in servizio con almeno un anno di anticipo rispetto al termine entro cui deve avvenire il rientro. Sembra, così, puntualmente osservato l'obbligo di leale collaborazione tra enti diversi, gravando, poi, sul singolo magistrato l'onere di richiedere al Consiglio il ricollocamento in ruolo al termine del periodo stabilito nella delibera di autorizzazione.

Risulta confermata la scelta, già operata dal Consiglio con la circolare del 1994, di prevedere delle limitazioni di ordine generale al collocamento fuori ruolo dei magistrati collegate alla situazione generale degli uffici. Si prevede, così, al **punto 7**, che il collocamento fuori ruolo non possa essere disposto quando già si trovi in tale status un numero di magistrati non inferiore allo 0,3% della pianta organica, escludendo dal computo i magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura, quelli addetti alla Segreteria ed all'Ufficio Studi del Consiglio, quelli operanti presso la Presidenza della Repubblica, quelli addetti alla Corte costituzionale, limitatamente alle posizioni amministrative apicali ed agli assistenti di studio, quelli addetti al Ministero della giustizia e tutti quelli operanti presso enti od organismi internazionali. L'autorizzazione al collocamento fuori ruolo non può essere, inoltre, concessa nei confronti di un magistrato impegnato nella trattazione di procedimenti, processi o affari per via dei quali il suo allontanamento possa nuocere al regolare funzionamento dell'ufficio, ovvero quando l'ufficio di appartenenza del magistrato presenti un indice di scopertura dell'organico superiore al 20%.

Gli aspetti procedurali che, secondo la nuova circolare proposta, devono precedere la delibera consiliare di collocamento fuori ruolo di un magistrato, ricalcano, quasi integralmente, le direttive emanate in proposito dalla circolare vigente al paragrafo 12.

Al **punto 8** della proposta, si precisa, infatti, che il collocamento fuori ruolo può avvenire solo previo assenso, comunicato in forma scritta, dell'interessato, cui deve essere allegata la documentazione utile per le valutazioni di competenza del Consiglio. In tale prospettiva, particolare rilievo assume, anche ai fini di un più ampio decentramento delle competenze, il parere obbligatorio del Consiglio giudiziario, la cui acquisizione, nella circolare attualmente vigente, è rimessa ad una valutazione discrezionale dell'organo di autogoverno.

Una particolare disciplina transitoria è stabilita per i magistrati fuori ruolo presso il Ministero della giustizia che chiedano di rientrare in ruolo. In considerazione del vincolo costituito dalla previsione del D.L.vo n. 300 del 1999, che fissa il tetto massimo dei magistrati presso il Ministero della giustizia nel numero di 50 unità, si è rilevato come la domanda di rientro in ruolo debba essere equiparata, ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in tema di assegnazione di sede, alla messa a disposizione da parte del Ministro, fino al raggiungimento delle 50 unità previste.

Per ciò che riguarda l'applicazione nel tempo delle disposizioni contenute nella nuova circolare proposta, si stabilisce al **punto 9** della circolare un immediato effetto abrogativo delle stesse rispetto alla normativa secondaria introdotta con la circolare n. P/94/07365, approvata nella seduta del 23 marzo 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla base delle argomentazioni esposte il Consiglio, nella seduta del 19 luglio 2000, ha adottato la seguente delibera:

**(Nuova circolare sui collocamenti fuori ruolo)**

1 - La circolare si applica solo ai collocamenti fuori ruolo relativi all'attribuzione di compiti e funzioni extra-giudiziari ed extra-giurisdizionali.

2 - I collocamenti fuori ruolo sono consentiti soltanto nei casi in cui i compiti e le funzioni di riferimento sono espressamente previsti dalla legge o da norme dell'Unione Europea, da trattati internazionali, da altre norme primarie o dalle c.d. "azioni comuni".

3 - I collocamenti fuori ruolo non possono essere autorizzati prima di cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie, né - salve le eccezioni di cui al punto 4 - per un periodo di tempo superiore ai cinque anni; - prima di essere autorizzato ad un nuovo collocamento fuori ruolo, l'interessato deve necessariamente rimanere in ruolo per almeno cinque anni; - questa disposizione non si applica quando i due collocamenti fuori ruolo si susseguono senza soluzione di continuità; - la durata complessiva del periodo fuori ruolo non può, salve le eccezioni di cui al punto 4, eccedere un tempo che, nell'arco del servizio, superi i dieci anni; - i periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio sono dalla legge equiparati all'esercizio effettivo di funzioni giudiziarie.

4 - I limiti temporali massimi previsti nel punto 3 possono essere superati quando riguardano compiti e funzioni da svolgere:

- presso la Presidenza della Repubblica;
  - presso la Corte Costituzionale, limitatamente alle posizioni amministrative apicali ed agli assistenti di studio;
  - presso Autorità di Garanzia a prevalente carattere para-giurisdizionale e preposte alla tutela di diritti fondamentali;
  - presso organismi internazionali;
  - presso il Ministero della giustizia, limitatamente alle posizioni apicali;
  - in tutti i casi in cui la legge stabilisca espressamente per l'incarico una durata minima superiore ai cinque anni.
- Ai fini del computo dei limiti temporali di cui al capo 3), non vengono considerati i periodi trascorsi dal magistrato fuori ruolo per elezione nel Parlamento Europeo e nazionale, ovvero nel Consiglio Superiore della Magistratura.

4 bis - In deroga ai limiti temporali minimi previsti nell'articolo 3 il Consiglio potrà valutare, in relazione alle richieste provenienti dalla Presidenza della Repubblica e dalla Corte Costituzionale, la possibilità di collocare fuori ruolo magistrati aventi la qualifica di magistrato di tribunale, e, per le richieste provenienti da organismi internazionali, potrà deliberare il collocamento fuori ruolo di magistrati aventi cinque anni di servizio decorrenti dalla data del decreto di nomina a uditore giudiziario.

5 - Ferme restando le eccezioni di cui al punto 4, ove per il magistrato che sia fuori ruolo venga avanzata una nuova richiesta per l'espletamento - senza soluzione di continuità - di funzioni diverse da svolgere sempre fuori ruolo, l'autorizzazione non può essere concessa per un periodo che, sommato a quello già in precedenza trascorso fuori ruolo dall'interessato, ecceda il limite di cinque anni. Nel caso in cui, invece, vi sia stata l'interruzione del periodo fuori ruolo prevista dal punto 3, permangono comunque i limiti temporali di cui ai punti 3 e 4.

6 - Le istituzioni e gli enti interessati devono essere preavvertiti della scadenza dei collocamenti fuori ruolo con almeno un anno di anticipo rispetto al termine entro il quale deve avvenire il rientro.

7 - Non può essere disposto il collocamento fuori ruolo di un magistrato quando già si trovi in tale status un numero di magistrati non inferiore allo 0,3% della pianta organica. Da tale computo devono essere esclusi:

- i magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura;
- quelli addetti allo stesso Organo con funzioni di segretario o presso l'Ufficio studi;
- quelli operanti presso la Presidenza della Repubblica;
- quelli operanti presso la Corte Costituzionale, limitatamente alle posizioni amministrative apicali ed agli assistenti di studio;
- quelli addetti al Ministero della giustizia;
- quelli operanti presso enti od organismi internazionali;
- inoltre, non può essere autorizzato il collocamento fuori ruolo di un magistrato che sia impegnato nella trattazione di procedimenti, processi o affari tali che il suo allontanamento possa nuocere al regolare funzionamento dell'ufficio, ovvero quando quest'ultimo presenti un indice di scopertura dell'organico superiore al 20%.

8 - Si applicano le seguenti norme procedurali:

- il magistrato può essere collocato fuori ruolo solamente se ha comunicato al Consiglio superiore della magistratura il suo assenso con atto scritto. L'assenso è revocabile, con la stessa forma, sino a che non sia avvenuta l'immissione in possesso nell'ufficio. In tale caso, il collocamento fuori ruolo si considera ad ogni effetto come mai avvenuto;
- ogni richiesta di collocamento fuori ruolo, avanzata da un soggetto diverso dal Ministro della giustizia, qualora non sia stata comunicata a quest'ultimo dall'Amministrazione richiedente, deve essergli trasmessa dal Consiglio superiore della magistratura insieme alla documentazione rilevante, per le sue eventuali osservazioni;
- il magistrato deve allegare all'atto di assenso la seguente documentazione dalla quale risultino:
  - > caratteristiche, durata e luogo di svolgimento dell'attività;
  - > compensi, indennità o remunerazioni per essa previsti sotto qualsiasi forma o titolo;
  - > eventuali procedimenti o processi da lui trattati o in corso di trattazione, nei quali sia stato o sia parte l'ente o il soggetto che ha formulato la richiesta;
  - > incarichi extra-giudiziari da lui espletati nell'ultimo biennio;
  - > certificazione della cancelleria relativa al lavoro svolto nell'ultimo biennio, comparato con quello svolto

dagli altri magistrati addetti alla medesima sezione o ufficio;

> parere del dirigente dell'ufficio;

> parere del Consiglio Giudiziario;

- nella delibera di collocamento fuori ruolo il Consiglio superiore della magistratura deve indicare specificamente l'attività alla quale il magistrato è chiamato, il soggetto o l'autorità in favore dei quali l'attività verrà svolta, la durata dell'incarico e la durata del collocamento fuori ruolo. A tal fine, l'Amministrazione richiedente deve specificare quali incarichi verranno affidati al magistrato nell'ambito della stessa;

- al magistrato ricollocato in ruolo (su sua domanda, o per effetto di messa a disposizione, o di richiamo da parte del Consiglio superiore della magistratura) si applicano le disposizioni vigenti dettate dal Consiglio superiore della magistratura per l'assegnazione della sede.

In via transitoria, sino al raggiungimento del numero di 50 unità fissato "a regime" dal D. L.vo. 30.7.1999 n. 300, i magistrati fuori ruolo presso il Ministero della giustizia che chiedono di essere ricollocati in ruolo, vengono equiparati, a tale fine, a coloro che vengono messi a disposizione.

9. Le presenti disposizioni abrogano la circolare prot. n° P/94/07365, approvata nella seduta del 23 marzo 1994 (e succ. modd. ed integr.).